

Risposte scritte ad interrogazioni.

INDICE.

	Pag.
GERINI: Estensione della franchigia postale alla corrispondenza fra i comuni e i consorzi granari e provinciali	16388
GIRETTI: Ripartizione degli esoneri agricoli	16388
LARIZZA: Riforma dell'ordinamento del servizio e del personale postelegrafico	16389
SAUDINO: Esoneri agricoli nelle zone montane.	16389

Gerini. — *Al ministro delle poste e dei telegrafi.* — « Per sapere se non creda opportuno estendere la franchigia postale e telegrafica alla corrispondenza fra i comuni ed i Consorzi granari provinciali a cui è affidata esclusivamente una funzione di Stato e che dovrebbero quindi, per analogia, essere equiparati agli uffici pubblici compresi nell'elenco della franchigia ».

RISPOSTA. — « La esenzione dalle tasse postali per corrispondere con vari uffici concessa ai Consorzi granari col decreto luogotenenziale del 29 aprile 1917, n. 823 è stata estesa con *reciprocità* anche al carteggio dei Consorzi stessi, scambiato coi sindaci di tutto il Regno, per accordi intervenuti col Commissariato per gli approvvigionamenti e per i consumi.

« In tal modo la questione è stata risolta nel senso desiderato.

« Quanto alla franchigia telegrafica, che si vorrebbe estendere ai sindaci per le comunicazioni coi Consorzi granari, la domanda non potrebbe essere accolta perchè ciò provocherebbe un grave aumento nel numero dei telegrammi di Stato, con danno del servizio telegrafico, che già si svolge in difficili condizioni.

« A questo proposito giova avvertire che in senso analogo fu risposto ad altre simili richieste fatte da molti sindaci e che, a richiesta del Ministero d'agricoltura, fu accordata la franchigia limitatamente ai telegrammi *spediti* dai presidenti dei Consorzi granari provinciali.

« Inoltre è da tener presente che i sindaci, per le provviste di grano, oltre a poter corrispondere col prefetto della provincia e sottoprefetto del rispettivo circondario, possono *rispondere* in franchigia ai tele-

grammi dei presidenti dei Consorzi granari, avvalendosi della disposizione generale dell'articolo 7 del Regio decreto n. 637 del 20 giugno 1909, che dà facoltà di rispondere in franchigia a qualunque funzionario a cui sia diretto un telegramma di Stato in franchigia, purchè presenti il telegramma domanda, e da questo risulti manifesta la necessità di una risposta telegrafica.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CESARE ROSSI ».

Giretti. — *Al ministro d'agricoltura.* — « Per conoscere: 1° i criteri che sono stati seguiti per l'equa ripartizione degli esoneri agricoli tra le varie regioni italiane; 2° il numero dei detti esoneri effettivamente accordati sino ad ora, o almeno sino al 31 dicembre 1917, nelle singole provincie ».

RISPOSTA. — « Le 120,000 esonerazioni assegnate all'agricoltura in seguito alla circolare 552 del *Giornale Militare* ufficiale del 25 agosto 1917, furono ripartite fra le varie provincie, a cura del Ministero di agricoltura, in base ai criteri della estensione della superficie effettivamente coltivata in ogni provincia, risultante dai dati della statistica agraria, del valore della produzione agricola al lordo, e soprattutto in base ai dati della popolazione agricola maschile fra i 16 e i 65 anni, desunti dal censimento del 1911.

« Nell'applicazione di quest'ultimo, che fu il criterio principale per la ripartizione, si calcolò, per le singole provincie, il numero complessivo dei componenti le categorie ammesse all'esonero (direttori di aziende agricole, operai specializzati in genere, mezzadri, coloni, ecc.) e in proporzione diretta dei totali per ogni provincia furono ripartite le 120,000 esonerazioni. È chiaro che su tale ripartizione ebbe peso prevalente il numero dei mezzadri e coloni per ogni provincia, e ciò in armonia al concetto di riportare, fin dove possibile, un uomo valido per famiglia colonica di una certa importanza. Alle cifre risultanti furono apportate le modificazioni suggerite dai criteri della estensione della superficie coltivata e della produzione agricola al lordo.

« Infine, poichè la coltura continua richiede la presenza continuata dell'uomo valido, mentre, dove la coltura è discontinua od esclusivamente granaria, è sufficiente che tale presenza si verifichi in determinati periodi, si è tenuto conto anche delle diversità di coltura. In tal modo nelle